

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Osservazioni del Prof. Paolo Bonetti

1) L'art. 46 (commi da 1 a 5) riformula l'ordinamento contabile del Fondo nazionale per le politiche sociali (nell'ambito del quale da alcuni anni era stato posto il fondo nazionale per le politiche migratorie).

Così il Fondo nazionale per le politiche migratorie perde la sua autonomia di bilancio e viene ad essere inglobato nel "fondo per le politiche sociali" per il quale si prevede un unico capitolo di bilancio, per la cui utilizzazione a discrezione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali le risorse possono essere spostate con priorità a coprire le prestazioni economiche obbligatorie che costituiscono diritti soggettivi (prestazioni per invalidità civile) su handicappati, minori, ecc.

Così si può di fatto ridurre o abolire ogni possibilità di finanziamento statale in favore degli interventi delle regioni e degli enti locali da erogarsi agli stranieri ai sensi del T.U., ad esempio a favore dei progetti di assistenza ed integrazione sociale (cfr. art. 18), degli alloggi, dei corsi di formazione, ecc.

Gli interventi di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti previsti dal T.U. sono così svuotabili e privabili di ogni effettività.

Art. 46

(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite,

secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

2) L'art. 49, comma 1 prevede l'obbligo che la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero necessaria per l'ottenimento di prestazioni pensionistiche (p. es. integrazioni al minimo, assegno sociale) debba provenire da certificazione della competente autorità estera, salvo che si tratti di casi che dovranno essere indicati uno speciale decreto interministeriale in cui sarà consentita l'autocertificazione. E' evidente che così l'accesso all'assegno sociale agli stranieri viene precluso a quegli stranieri, inclusi i titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, di carta di soggiorno e i rifugiati, che non riescano a produrre certificazione consolare relativa all'inesistenza di redditi nel Paese d'origine

Art. 49

(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)

1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto e' maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

3) L'art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse) prevede diverse disposizioni rilevanti in materia di immigrazione ed asilo:

3.1. Il comma 8 prevede stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del Ministero dell'Interno per costruire centri (CPT e centri di identificazione), per il Fondo nazionale asilo, per l'assunzione di personale civile e di polizia per assicurare piena efficacia alle norme di controllo dell'immigrazione e dell'asilo.

8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e' incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unità delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2

milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.

3.2. I commi 10, 11, 12, prevedono modifiche dirette al testo delle disposizioni del T.U. e della legge n. 189/2002 che introducono l'obbligo di comunicare le assunzioni di extracomunitari non soltanto all'INPS, ma anche all'INAIL, il quale può accedere anche all'Anagrafe informatizzata dei lavoratori extracomunitari.

10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le seguenti: "nonché all'INAIL".

11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti "e all'INAIL".

12. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e' data facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato".

3.3. I commi 41 e 42 prevedono l'emanazione di un decreto del Ministero degli affari esteri che aumenti gli importi che devono essere percepiti dai consolati (marche consolari) per il rilascio dei visti di ingresso nazionali di lunga durata (lavoro subordinato, ricongiungimento familiare, lavoro autonomo, motivi religiosi, studio, residenza elettiva, adozione, ecc.) secondo le somme che sono riscosse dagli altri Paesi membri degli accordi di Schengen. Tali nuovi importi saranno devoluti in parte ad aumenti contrattuali dei dipendenti del Ministero degli affari esteri destinatari dei maggiori impegni di prevenzione dell'immigrazione clandestina.

L'aumento dei diritti consolari costituirà indubbiamente un ulteriore e rilevante disincentivo all'immigrazione regolare dai Paesi a più basso reddito pro-capite.

41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalità, dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, e' prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttività del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attività di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.